



PROVINCIA DI NOVARA

Piazza Matteotti, 1 - Tel. 0321.3781 - Fax 0321.36087

3° Settore - Ambiente, Ecologia, Energia DETERMINA n. 3881/2007

Novara, lì 08/08/2007

Proposta Programmazione ambientale/96

OGGETTO: PETTINATURA LANE DI ROMAGNANO SESIA S.P.A. - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS. 18/02/2005 N. 59 PER L'IMPIANTO SITO IN ROMAGNANO SESIA, C.SO VALSESIA N. 3.

Per l'esecuzione:
Programmazione ambientale

La determinazione:

- è stata pubblicata all'Albo del Palazzo Provinciale per quindici giorni consecutivi a far tempo dal 14/08/2007 ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo.

non comporta impegno di spesa

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha rilasciato il visto di cui all'art. 151 comma 4 DLgs n. 267/2000 in data



OGGETTO: PETTINATURA LANE DI ROMAGNANO SESIA S.P.A. - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS. 18/02/2005 N. 59 PER L'IMPIANTO SITO IN ROMAGNANO SESIA, C.SO VALSESIA N. 3.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- la direttiva n. 96/61/CE disciplina le modalità e le condizioni di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali, denominata *Integrated Prevention and Pollution Control*, di seguito abbreviato in IPPC;
- la direttiva citata è stata inizialmente recepita in Italia con il D.Lgs. 372/99 in relazione agli impianti esistenti e successivamente integralmente recepita con il D. Lgs. 59/05, che abroga il precedente decreto e norma anche l'autorizzazione per nuovi impianti e le modifiche degli impianti esistenti, facendo salvo quanto previsto all'art. 4 , comma 2;
- per Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata come A.I.A.) si intende il provvedimento che autorizza un impianto o parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti previsti dalla direttiva e che tale autorizzazione può valere per uno o più impianti o parte di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;
- a livello europeo è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico operante presso l'Istitute for prospective technological studies del CCR (Centro Comune di Ricerca) dell'Unione Europea con sede a Siviglia per la predisposizione di documenti tecnici di riferimento (Brefs – BAT References) sulle migliori tecniche disponibili (BAT – Best Available Techniques /MTD – Migliori Tecniche Disponibili);
- con le DD.G.P. n. 280 del 16/06/2005 e n. 641 del 7/12/2005 è stato approvato il calendario complessivo per la presentazione delle istanze di A.I.A. da parte dei gestori degli impianti ricadenti nell'ambito di applicazione della direttiva IPPC;

ESAMINATI:

- la domanda di A.I.A. presentata in data 10/01/2006 (Ns. Prot. 6344 del 12/01/2006) ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 59/05 dall'impresa Pettinatura Lane di Romagnano Sesia S.p.A., ubicata in C.so Valsesia n. 3 a Romagnano Sesia, di seguito chiamata Gestore, al fine dell'esercizio della seguente attività IPPC : Categoria 6.2 – Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno;
- gli atti della prima Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi dell'art. 5 comma 10 del D.Lgs 59/05, tenutasi in data 27 aprile 2006 presso la sede della Ditta;
- la documentazione integrativa presentata in data 19 luglio 2006 (ns. prot. n. 101861 del 20/07/06);



- gli atti della seconda Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi dell'art. 5 comma 10 del D.Lgs 59/05, tenutasi in data 30 ottobre 2006, nella quale è stato acquisito il parere favorevole del rappresentante del Comune di Romagnano Sesia, di cui agli artt. 216 e 217 del R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934;
- la nota della Servizi Idrici Bassa Valsesia S.p.A. pervenuta in data 22 novembre 2006 (ns. prot. n. 146762 del 24/11/06) contenente le prescrizioni tecniche cui assoggettare lo scarico delle acque in pubblica fognatura;
- la documentazione presentata dal Gestore in data 5 febbraio 2007 (ns. prot. n. 20410 dell'8/02/07);
- il Reference Document on Best Available Techniques for the Textiles Industry;
- la "Linee guida generali" e le "Linee guida in materia di monitoraggio" approvate con il D.M. 31/01/2005 (S.O. n. 107 alla G.U. 13/06/2005 n. 135) "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372";

RILEVATO CHE:

- ai sensi dell'art. 5, comma 14, del D.Lgs. 59/2005, l'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs n. 334 del 17/08/99 e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE;
- il Gestore ha correttamente effettuato gli adempimenti previsti dall'art. 5, comma 7, del D.Lgs 59/2005, al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, provvedendo alla pubblicazione di un annuncio di deposito della domanda sul quotidiano "La Stampa" in data 26 febbraio 2006;
- la documentazione relativa alla domanda di A.I.A. è rimasta a disposizione ai fini della consultazione da parte del pubblico per trenta giorni e su di essa non è pervenuta alcuna osservazione nel termine di cui all'art. 5, comma 8, del D.Lgs. 59/05;

VALUTATO CHE:

- il sito dell'impianto in esame è classificato, secondo il vigente Piano Regolatore Generale Comunale, in "Aree con impianti esistenti ad uso prevalentemente produttivo industriale ed artigianale da confermare" compatibile con le attività di cui trattasi;
- a seguito dell'analisi della situazione impiantistica e gestionale descritta nella documentazione presentata dall'impresa, risulta che le tecniche gestionali ed impiantistiche siano in gran parte conformi ai contenuti del Bref indicato in precedenza;
- il Gestore ha evidenziato che le fasi di avvio ed arresto degli impianti non richiedono condizioni autorizzative diverse da quelle previste per il normale esercizio;



- il Gestore ha presentato il Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche ai sensi dell'art. 7 del D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R “Regolamento regionale recante Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio aree esterne” e s.m.i.;

RITENUTO:

- alla luce di quanto sopra esposto, di autorizzare l'impresa Pettinatura Lane di Romagnano Sesia S.p.A. ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 59/05, per l'esercizio dell'attività di cui al codice IPPC “Categoria 6.2 – Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno”;
- di impartire le prescrizioni di cui all'Allegato A al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

VISTI:

- la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo;
- il D.Lgs. 112 del 31/03/98 circa il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L.R. 44 del 26/04/00 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
- la D.G.R. n. 65-6809 del 29/07/2002 avente ad oggetto “Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale disciplinata dal D.Lgs. 372/99 Criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande previsto dall'art. 4, c. 3, del D.Lgs. 372/99 e prime indicazioni per l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione”;
- l'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;

DETERMINA

- di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 59/2005, all'impresa Pettinatura Lane di Romagnano Sesia S.p.A., con sede legale in P.zza Vittorio Veneto n. 15 a Biella e operativa in C.so Valsesia n. 3 nel comune di Romagnano Sesia, impianto esistente ai sensi del D.Lgs. 59/2005, per l'esercizio dell'attività di cui al codice IPPC “Categoria 6.2 – Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno”;
- di dare atto che:
 - l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 59/2005 ha durata di cinque anni a decorrere dal 30/10/2007 e sostituisce, ai sensi dell'art. 5 comma 14, le seguenti autorizzazioni di cui all'elenco dell'All. II del citato decreto: autorizzazione alle emissioni in atmosfera, autorizzazione allo scarico,



- il Gestore dovrà comunicare, ai sensi dell'art. 11 comma 1, del D.Lgs n. 59/05, entro le scadenze stabilite nell'Allegato A al presente provvedimento, le date di adeguamento dell'attività alle prescrizioni dell'autorizzazione, nonché entro il 30/10/2007, la data di avvenuto adeguamento a tutte le prescrizioni contenute nel presente provvedimento, salvo per gli interventi con scadenze diverse indicate nell'Allegato A;
 - dalla data della suddetta comunicazione il gestore dovrà trasmettere all'Autorità competente ed agli Enti interessati i dati relativi ai controlli richiesti dall'A.I.A., secondo le modalità e le frequenze stabilite nell'allegato al presente provvedimento
- di approvare le misure tecniche e gestionali descritte nell'istanza e nelle successive integrazioni;
 - di vincolare l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto dei limiti e delle prescrizioni indicati negli Allegati A e B quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - di fissare le tempistiche e le modalità di controllo dell'impianto da parte del Gestore secondo quanto definito nel Piano di Monitoraggio e Controllo, di cui all'Allegato A;
 - di stabilire che A.R.P.A. Piemonte effettui con cadenza, almeno annuale, stabilita in rapporto alla complessità del ciclo produttivo ed alle potenziali ricadute sull'ambiente gli accertamenti, con onere a carico del Gestore, previsti dall'art. 11 del D.Lgs. 59/2005;
 - di approvare il piano di prevenzione e di gestione delle acque meteoriche previsto dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20/02/06 n. 1/R e presentato dal Gestore in data 19 luglio 2006 (ns. prot. n. 101861 del 20/07/06);
 - che, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 59/05, le disposizioni e le prescrizioni contenute nelle precedenti autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico e del suolo si applicano fino a quanto il Gestore si sia adeguato alle condizioni fissate dall'A.I.A.;
 - che le eventuali progettazioni di modifiche dell'impianto (successive al presente atto) saranno gestite dall'Autorità Competente a norma dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 59/2005;
 - che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 59/2005, ai fini del rinnovo dell'Autorizzazione, il Gestore deve presentare apposita domanda all'autorità competente almeno sei mesi prima della scadenza della stessa;
 - che il Gestore dovrà trasmettere a questa Provincia un piano di dismissione dell'Azienda, almeno sei mesi prima della cessazione definitiva delle attività, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
 - che il Gestore dell'impianto è tenuto a versare l'importo stabilito per le spese sostenute per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria nonché per i successivi controlli entro tre mesi dall'entrata in vigore del D.M. da emanarsi ai sensi dell'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 59/2005;



- che il presente provvedimento deve essere sempre custodito, anche in copia, presso l'impianto;
- in caso di inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, nonché della normativa vigente in materia, la presente autorizzazione potrà essere sospesa o revocata con l'eventuale e conseguente applicazione delle relative sanzioni;
- che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli richiesti saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso l'Ufficio Programmazione ambientale – III Settore – della Provincia di Novara nonché presso il sito della Provincia di Novara, www.provincia.novara.it;
- che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Comune di Romagnano Sesia, all'A.R.P.A. Piemonte, Dip. Provinciale di Novara, alla Servizi Idrici Bassa Valsesia S.p.A. ed all'A.S.L. 11 di Vercelli;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile;
- l'esecuzione del presente provvedimento è demandata al III Settore – Ambiente Ecologia Energia – U.O. Programmazione ambientale.

F.to IL DIRIGENTE DI SETTORE
(Dott. Edoardo Guerrini)

SEGUONO ALLEGATI

ALLEGATO A

PRESCRIZIONI E CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE ART. 7 DEL D.LGS. 59/2005

ADEGUAMENTI STRUTTURALI

- nel locale di deposito degli oli dovranno essere predisposti materiali e attrezzature di contenimento di eventuali sversamenti, da disporre nell'area antistante, durante le operazioni di carico e scarico degli oli. Il carico e lo scarico sono vietati in periodo di pioggia;
- entro il 31/10/2007 dovranno essere realizzati gli interventi indicati al paragrafo 12.4.2 della relazione tecnica. Per lo smaltimento delle coperture in eternit il termine è fissato al 30/04/2008;
- in caso di installazione di nuovi bruciatori, dovrà essere valutato l'acquisto di bruciatori Low NO_x;
- sulle linee che ne sono sprovviste, dovrà essere verificata la possibilità di installare contatori parziali per il puntuale monitoraggio dei consumi energetici ed idrici;
- in caso di sostituzione di guarnizioni, pompe, valvole ecc. dovranno essere utilizzati apparecchi che garantiscano il massimo della tenuta ed il maggior contenimento delle eventuali perdite;
- in caso di sostituzione di motori elettrici, dovranno essere utilizzati motori ad alta efficienza di potenza elettrica e, qualora consigliabile, dovranno essere installati variatori di velocità (inverter);
- in caso di utilizzo dei compressori, dovrà essere condotta, entro il 30/10/2007, un'analisi per verificarne l'efficienza, al fine di identificare i possibili interventi di riduzione dei consumi energetici connessi alla produzione di aria compressa;
- qualora i consumi complessivi di energia dell'impianto siano superiori a 10.000 tonnellate di petrolio equivalente dovrà essere nominato il responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, come previsto dall'art. 19, comma 1, della L. 9 gennaio 1991, n. 10, il quale dovrà presentare un piano di interventi di riduzione dei consumi entro il 31/03/2008.

TECNICHE GESTIONALI

- dovrà essere implementato un Sistema di Gestione Ambientale da cui discendano procedure e programmi di addestramento per la formazione di tutti gli operatori presenti sull'impianto;
- dovranno essere osservate le tecniche e le procedure operative individuate e descritte nella relazione tecnica a corredo della domanda;



- dovrà essere mantenuto il programma di manutenzione ordinaria e straordinaria che garantisca che le strutture e le attrezzature siano sempre nelle migliori condizioni operative. Le verifiche di tenuta effettuate su serbatoi, bacini di contenimento, vasche ecc. dovranno essere documentate e registrate per la verifica da parte dell’Autorità competente;
- in occasione delle manutenzioni straordinarie, dovrà essere tenuta in considerazione la possibilità di apportare modifiche impiantistiche che risultino maggiormente vantaggiose dal punto di vista ambientale. In particolare, l’eventuale sostituzione delle linee di lavaggio, dovrà avvenire con impianti chiusi che limitino al massimo le perdite di vapore;
- i consumi energetici ed idrici dovranno essere mantenuti sotto controllo al fine di evitare sprechi. A tal fine la ditta dovrà inoltrare, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi ai consumi dell’anno precedente, operando con essi, il confronto con gli intervalli di riferimento contenuti nel Bref;

RUMORE

- l’impresa deve rispettare, in ogni fase dell’attività, i limiti previsti per l’area in cui è ubicato l’impianto dalla Zonizzazione acustica del Comune di Romagnano Sesia;
- l’impianto qualora fosse soggetto a modifica di una sua parte (ampliamento, adeguamento ambientale, etc) dovrà verificare il rispetto dei suddetti limiti. Essendo l’impianto definito secondo il D.M. 11/12/96 “a ciclo produttivo continuo esistente” ai sensi della Circolare Ministero Ambiente 6/9/2004 per le modifiche dovrà essere applicato anche il “criterio differenziale” così come definito all’art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97;
- i rilievi fonometrici dovranno essere comunque ripetuti ogni quattro anni;

RIFIUTI

- nella gestione dei rifiuti la ditta deve rispettare quanto previsto nel D.Lgs. n. 152/06 “Norme in materia ambientale” relativamente al deposito temporaneo di cui all’art. 183, comma 1, lettera m);
- il Gestore dovrà operare in funzione della continua riduzione del quantitativo di rifiuti prodotti preferendo l’invio al recupero rispetto allo smaltimento. Entro il 31 marzo di ogni anno, dovranno essere forniti i dati relativi alla produzione e gestione dell’anno precedente, secondo la tabella di seguito riportata:

Anno	Tipologia	A recupero (t)	A smaltimento (t)	Totale (t)
	Pericolosi			
	Non Pericolosi			

Eventuali consistenti aumenti dei quantitativi prodotti rispetto all’anno precedente, dovranno essere opportunamente giustificati.



SCARICHI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E DOMESTICHE

- il Gestore è autorizzato a scaricare nella pubblica fognatura gestita dalla Servizi Idrici Bassa Valsesia S.p.A. le acque reflue industriali provenienti dal proprio insediamento produttivo, nel rispetto delle disposizioni che seguono;
- il Gestore è obbligato a rispettare costantemente e rigorosamente i limiti di accettabilità in concentrazione fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 al D.Lgs. 152/06 – scarico in rete fognaria – (Allegato B al presente atto) per tutti i parametri ivi elencati, eccezion fatta per i parametri n. 1 (pH), n. 7 (BOD5), n. 8 (COD), n. 30 (Cloruri), n. 33 (Azoto ammoniacale), n. 36 (Grassi e oli animali/vegetali) e n. 42 (Tensioattivi totali), i cui limiti vengono rispettivamente determinati in 5,5-10 (1), 500 mg/l (7), 1000 mg/l (8), 2500 mg/l (30), 200 mg/l (33), 100 mg/l (36) e 10 mg/l (42). Tali limiti di accettabilità valgono anche per l'ammissibilità in pubblica fognatura degli scarichi derivanti dal dilavamento delle superfici impermeabilizzate dell'insediamento adibite ad attività produttive. In caso di inosservanza dei citati limiti di accettabilità verranno adottati i provvedimenti amministrativi previsti dall'art. 130 del D.Lgs. 152/06 ed in base alla natura del limite parametrico superato, verrà adottata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1 dell'art. 133 del D.Lgs. 152/06 e/o verrà data comunicazione alla competente autorità giudiziaria per i provvedimenti di competenza.
- è obbligo e cura del Gestore mantenere in perfette condizioni di efficienza e di accessibilità, per l'intera durata della presente autorizzazione, il campionatore automatico autosvuotante ed il misuratore di portata, installati per il controllo quali-quantitativo delle acque reflue scaricate nel collettore di proprietà della Servizi Idrici Bassa Valsesia S.p.A.;
- l'autorizzazione allo scarico è soggetta a revoca dal parte della Servizi Idrici Bassa Valsesia S.p.A. qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge o dal regolamento vigente ed in caso di mancato rispetto delle condizioni contrattuali e delle disposizioni successive che la Servizi Idrici Bassa Valsesia S.p.A. ritenesse di dover impartire, sanzionate con la revoca;
- il Piano di monitoraggio relativo allo scarico idrico dovrà seguire quanto indicato nella tabella seguente:

Punto di controllo	Tipo di monitoraggio	Parametro	Frequenza
Scarico depuratore	Campionamento e misure analitiche	PH* Solidi sospesi totali BOD5* COD* Azoto ammoniacale* Azoto nitrico Azoto nitroso Grassi e olii totali* Tensioattivi totali* Cloruri*	Settimanale
* parametri in deroga			



Scarico depuratore	Campionamento misure analitiche	e	Azoto organico Fosforo totale Alluminio	Mensile
--------------------	------------------------------------	---	---	---------

- i referti analitici dovranno essere regolarmente trasmessi, secondo la frequenza della tabella di cui sopra, alla Servizi Idrici Bassa Valsesia S.p.A.. In caso di campione con valori superiori a quelli limite, il Gestore è tenuto ad informare tempestivamente via telefax la Servizi Idrici Bassa Valsesia S.p.A., trasmettendo copia dell'analisi, e a mettere in atto immediatamente gli interventi necessari per eliminare l'irregolarità riscontrata;
- il Gestore deve dare immediata comunicazione, telefonica seguita da comunicazione scritta, alla Servizi Idrici Bassa Valsesia S.p.A. di qualsiasi malfunzionamento aziendale tale da compromettere le modalità e le caratteristiche quali-quantitative dello scarico autorizzato nel collettore fognario, al fine dell'adozione tempestiva degli eventuali provvedimenti presso la sede aziendale e/o nella rete fognaria e/o presso l'impianto di depurazione a cui affluisce lo scarico, atti a contenere gli effetti dannosi del malfunzionamento riscontrato;
- il Gestore è tenuto a dare comunicazione alla Servizi Idrici Bassa Valsesia S.p.A., entro il termine massimo di 30 giorni, delle modifiche della rete fognaria interna e/o del ciclo produttivo, se comportano una variazione alla composizione quali-quantitativa delle acque di scarico, nonché dei cambiamenti di titolarità dell'insediamento o di qualsiasi altra variazione rispetto a quanto dichiarato nella domanda di autorizzazione allo scarico;
- il Gestore si impegna ad osservare le norme regolamentari in materia di controlli previsti dai regolamenti della Servizi Idrici Bassa Valsesia S.p.A. e dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ed in particolare:
 - a) assicura la presenza nell'insediamento di personale in grado di presenziare ai controlli, ai campionamenti, ai sopralluoghi ed abilitato a controfirmare i relativi verbali;
 - b) si impegna a non modificare le condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico, quando sono iniziate e/o quando sono in corso operazioni di controllo;
 - c) si impegna a non ostacolare le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione dello scarico di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.). Tra le sopraccitate operazioni è compreso anche il prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell'insediamento.
- Entro il 31 marzo di ogni anno il Gestore dovrà presentare alla Servizi Idrici Bassa Valsesia S.p.A. la denuncia della quantità e qualità delle acque scaricate nella fognatura nell'anno precedente. Nella denuncia dovranno essere riportate le seguenti informazioni:
 - a) quantitativo di acqua prelevato nell'anno solare precedente;
 - b) quantitativo di acqua scaricato.
 La Servizi Idrici Bassa Valsesia S.p.A. si riserva di inviare annualmente un apposito modello per la presentazione della denuncia stessa;

- nel caso in cui il Gestore si approvvigioni in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto, dovrà installare e mantenere in perfetto stato d'uso idonei strumenti per la misura della quantità di acqua emunta e farne denuncia alla Servizi Idrici Bassa Valsesia S.p.A. entro il 31 marzo di ogni anno. Qualora non risulti installato idoneo strumento di misura, ovvero se tale strumento non venga mantenuto in efficienza, il volume di acqua prelevato sarà convenzionalmente determinato pari al massimo della potenzialità di prelievo;
- la tariffa per il servizio di fognatura è applicata in ragione della quantità di acque scaricate, mentre la tariffa per il servizio di depurazione è applicata in ragione della quantità e della qualità delle acque scaricate:

a) Quantità

Il volume delle acque reflue conferite deve risultare da apposita misurazione effettuata nella parte terminale dell'allacciamento alla fognatura pubblica. Pertanto il Gestore è obbligato ad installare e mantenere in funzione a sua cura ed onere, un idoneo strumento di misura con adeguato totalizzatore.

Qualora il misuratore non risulti funzionante o non installato, il volume delle acque reflue scaricate sarà considerato pari al volume delle acque complessivamente approvvigionate.

L'idoneità del misuratore e le modalità di installazione sono stabilite dalla Servizi Idrici Bassa Valsesia S.p.A..

Dal volume complessivo di scarico annuo si ricava, in base alla Tab. 1, All. B, della D.C.R. del 24/05/79 n. 469 – CR 3826 “Determinazione delle tariffe relative ai servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque”, il numero di classe dell'insediamento che unitamente al volume espresso in metri cubi rappresentano i riferimenti per il calcolo del corrispettivo dei servizi di fognatura e depurazione.

b) Qualità

In mancanza di altri elementi la qualità delle acque reflue è ritenuta conforme alla qualità consentita dall'autorizzazione. La diversa qualità dello scarico può essere invocata, per l'applicazione della tariffa inferiore, solo se preventivamente comunicata ed accolta dalla Servizi Idrici Bassa Valsesia S.p.A. nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento. La variazione accolta avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo all'accoglimento. Analogamente si procederà in caso di passaggio dalla tariffa inferiore a quella superiore.

In assenza della comunicazione preventiva per il ritorno alla tariffa più elevata, l'accertamento della qualità associata a tariffa più elevata determina l'applicazione di tale tariffa all'anno dell'accertamento e, se non sopraggiungono nuovi elementi, agli anni successivi. Il periodo di applicazione della tariffa più elevata cessa dalla data di effettuazione di eventuale controllo da cui risulti il rispetto dei parametri analitici, previsti per l'applicazione della tariffa inferiore.

- sulla base della normativa vigente, della denuncia presentata, nonché dei criteri riportati in precedenza e nelle presenti condizioni ed in ragione di controlli e verifiche eseguiti, sarà accertato il volume e la qualità delle acque scaricate nell'anno. Tali dati saranno utilizzati per il calcolo del corrispettivo del servizio di fognatura e depurazione applicando, al volume delle acque scaricate ed al numero di classe dell'insediamento, i coefficienti definiti in ragione della qualità e quantità delle acque scaricate.



Il corrispettivo sarà fatturato al Gestore, al netto degli eventuali acconti già pagati dalla Servizi Idrici Bassa Valsesia S.p.A. o, con la bolletta, al gestore dell'acquedotto. Ai fini dell'accertamento di quest'ultimo acconto, il Gestore è tenuto ad esibire, a richiesta della Servizi Idrici Bassa Valsesia S.p.A., le bollette dell'acquedotto.

Il Gestore dovrà pagare l'importo addebitato, a saldo delle annualità, entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, secondo le modalità riportate dalla stessa. Nel caso di ritardo la Servizi Idrici Bassa Valsesia S.p.A. potrà attivare procedure per il recupero coattivo del credito con l'addebito degli interessi legali e delle ulteriori spese. Qualora il ritardato pagamento della fattura si protragga oltre 180 giorni dalla scadenza, l'autorizzazione allo scarico si intende revocata di diritto

EMISSIONI IN ATMOSFERA

- rimandando per la precisa identificazione dei punti all'Allegato C del presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, le emissioni in atmosfera sotto indicate si configurano come emissioni scarsamente rilevanti e ricambi d'aria, mentre le centrali termiche a servizio delle lavorazioni risultano impianti non sottoposti ad autorizzazione (ai sensi dell'art. 269, comma 14, del D.Lgs 152/06). Risultano attive le seguenti emissioni:

P.ti da E4 a E17, E19, E20, da E57 a E64: da fase di ricevimento e di lavaggio

P.ti da E27 a E34, E39, da E50 a E56: da fase di finitura (carderia, preparazione, pettinatura, finissaggio) e di spedizione

P.ti E23, E24, E41, E41B, E42, E65, E66, E67, E69: da fase di produzione vapore, cogenerazione servizi;

P.to E40: da fase di trattamento acque.

- qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti, tali da comportare emissioni significativamente inquinanti nell'ambiente, deve essere comunicata, entro le otto ore successive, all'Autorità competente e comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti;
- la Ditta deve effettuare gli autocontrolli periodici, da effettuare secondo quanto indicato nel Piano di Monitoraggio, dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia e ad A.R.P.A., del periodo in cui intende effettuare i prelievi;
- per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati così come rivisti dal DM 25/08/2000, pubblicato sul Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 223 del 23 Settembre 2000. Qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica tra quelle sopra citate, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.



- i condotti per il convogliamento degli effluenti agli impianti di abbattimento, nonché quelli per lo scarico in atmosfera degli effluenti, devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti.

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

- il piano di monitoraggio deve permettere sia la verifica di conformità alle condizioni prescritte dall'A.I.A. sia un migliore reporting ambientale. Può essere esercitato direttamente dal Gestore o appaltato ad un soggetto esterno. Nel caso si utilizzi una terza parte, la responsabilità della qualità del monitoraggio resta sempre al Gestore.
- per la sua effettuazione viene richiesto l'utilizzo di metodi standard e di strumentazione, personale e laboratori accreditati.
- le unità di misura scelte, per ogni parametro sotto osservazione, devono essere riportate nel piano di monitoraggio in modo molto chiaro per evitare ambiguità di interpretazione.
- le modalità e le tempistiche di attuazione delle attività di monitoraggio sono quelle indicate dal Gestore nel "Piano di monitoraggio" presentato nel documento integrativo pervenuto in data 19 luglio 2006, ns. Prot. 101861 del 20 luglio 2006;
- per il comparto Aria – Emissioni puntuali – si concorda con la proposta di non analizzare il parametro SOx sugli impianti termici. Potranno essere inoltre omesse le analisi delle SOV per i p.ti E4, E5, E19 ed E20. Le analisi su polveri e portate dai ricambi d'aria dalle operazioni di pettinatura dovranno essere condotte una sola volta dopo l'entrata in funzione del nuovo impianto di aspirazione/depolverazione, al fine di verificarne le rese di abbattimento previste nel documento presentato in data 05/02/2007, ns. prot. n. 20410 dell'8 febbraio 2007. Sui punti di emissione E54 ed E56, solo in occasione della prima campagna di monitoraggio, dovranno essere analizzate le sostanze organiche aromatiche;
- per il comparto Scarico idrico il monitoraggio dovrà essere quello indicato dalla Servizi Idrici Bassa Valsesia S.p.A. e riportato al precedente paragrafo "SCARICHI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E DOMESTICHE"
- gli esiti del "Piano di monitoraggio e controllo delle emissioni e dei parametri di processo" devono essere contenuti in apposite relazioni redatte secondo quanto previsto dall'All. 2, capitolo H, nel paragrafo intitolato "Predisporre una relazione sull'esito del monitoraggio" del Decreto 31 gennaio 2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372".
- Le relazioni dovranno contenere un'analisi dei benchmark identificati dal Gestore per il controllo dell'andamento dei processi lavorativi;
- le relazioni di cui al precedente capoverso dovranno essere inviate alla Provincia di Novara, al Dipartimento Arpa territorialmente competente, all'A.S.L., al Comune di Romagnano Sesia ed alla Servizi Idrici Bassa Valsesia S.p.A. entro il 31 marzo di ogni anno. La prima relazione, contenente anche le informazioni sull'avvenuta realizzazione degli adeguamenti

strutturali precedentemente indicati, dovrà essere presentata in data 31 marzo 2008. Essa, oltre che in forma cartacea, dovrà essere trasmessa anche in forma elettronica per la pubblicazione sul sito internet della Provincia di Novara. Resta comunque inteso che la ditta in qualunque momento deve mettere a disposizione degli Enti preposti al controllo la documentazione e le analisi in suo possesso.

Novara lì, 06/08/2007

